

## **DISEGNO DI LEGGE**

Testo proposto dalla Commissione

### **Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile**

#### **Art. 1.**

*(Diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione)*

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.
2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio come definiti, rispettivamente, all'articolo 3, commi 1 e 4. Fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS), in un'ottica di bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile. Garantisce la diffusione e la piena accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, inclusione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 2. Promuove, altresì, la ricerca scientifica e tecnologica su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.
3. Le misure previste dalla presente legge si applicano anche in favore delle persone con disabilità comunicative non dovute a sordità.
4. Per le finalità di cui alla presente legge, nella provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattili tedesca sono equiparate alla LIS e alla LIS tattile.

#### **Art. 2.**

*(Libertà di scelta e non discriminazione)*

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie affinché le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche possano liberamente fare uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle libertà costituzionali e in particolare il libero sviluppo

della personalità, nonché il diritto alla formazione, all'educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

2. Nessuna persona può essere discriminata né sottoposta a trattamenti diseguali, direttamente o indirettamente, per l'esercizio del suo diritto di opzione all'uso della LIS, della LIS tattile e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato.

### **Art. 3.**

*(Prevenzione e identificazione precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo)*

1. La Repubblica promuove l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini dei necessari interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di impiantologia cocleare e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

2. La Repubblica promuove interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

3. La Repubblica promuove nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la costituzione di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste nel presente articolo, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

4. La Repubblica promuove e garantisce alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche l'accessibilità all'utilizzo di strumenti e soluzioni tecniche, *hardware e software*, che permettano loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio, nonché agli ausili informatici aventi le medesime finalità, con particolare riguardo alle situazioni in cui le condizioni di svantaggio comportano un maggiore impatto sulla persona sorda, con disabilità uditiva o sordocieca, nonché all'età evolutiva e alle pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

### **Art. 4.**

*(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)*

1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, ivi compresi oggetti, strumenti, utensili e dispositivi, affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. La Repubblica promuove l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere, al miglioramento della comprensione e della comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'implementazione negli edifici di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo nonché di sistemi di automazione e domotica.

3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS, la LIS tattile e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi di informazione ed attualità, a film, *fiction* e documentari, ai messaggi promozionali e ad ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private.
4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici sono resi accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità.
5. La Repubblica promuove l'accesso delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili; promuove altresì l'accesso ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali.
6. La Repubblica promuove, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, e di ogni strumento tecnico e informatico, accessibile ed inclusivo, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde e sordocieche, ivi inclusi *smartphone*, *tablet* e analoghi dispositivi. Promuove altresì la prestazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini.
7. La Repubblica promuove la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

#### **Art. 5.**

##### *(Inclusione scolastica)*

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono la prestazione di tutti i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione nel caso di alunni sordi e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione nel caso di alunni sordociechi, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche. In applicazione dei principi di cui all'articolo 2, le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono altresì all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, nonché l'apprendimento di ogni altra modalità comunicativa necessaria alla piena inclusione. Fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce altresì l'accesso a percorsi educativi che, in base alla libera scelta degli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi e delle loro

famiglie, promuovano il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS o, nel caso di studenti sordociechi, la comunicazione totale.

3. La Repubblica promuove l'attivazione di classi miste di studenti udenti e studenti sordi con *curriculum* bilingue (lingua italiana parlata e scritta e in LIS) e, più in generale, l'inclusione nei piani di studio dell'apprendimento della LIS e della LIS tattile come materie facoltative, al fine di facilitare l'inclusione sociale degli alunni sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, utenti della LIS o della LIS tattile, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete LIS e LIS tattile, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito un gruppo di esperti nominati dal medesimo Ministro, che ricomprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità, sono determinati gli *standard* nazionali dei percorsi formativi per l'accesso a tali professionalità e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 6.**

##### *(Formazione universitaria e post-universitaria)*

1. La Repubblica garantisce agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti, quali la stenotipia, il respeakeraggio, la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia, idonei ad assicurare pari opportunità ed autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate.

2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS, della LIS tattile e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

#### **Art. 7.**

##### *(Inclusione lavorativa e formazione permanente)*

1. Al fine di realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro, la Repubblica promuove pari opportunità e accessibilità a ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, *chat*, *e-mail* e videoconferenze.

#### **Art. 8.**

##### *(Tutela della salute)*

1. La Repubblica promuove l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, nonché attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS, la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione ed ogni altro supporto idoneo a tal fine.

#### **Art. 9.**

*(Arte, cultura, tempo libero)*

1. La Repubblica promuove la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate alla conoscenza e alla fruibilità del patrimonio culturale italiano in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, quali formazione al personale, visite guidate con interpretariato in LIS e LIS tattile, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea a migliorare la fruibilità delle attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

#### **Art. 10.**

*(Trasporti)*

1. Le stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono rese accessibili attraverso servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione nonché altri mezzi e tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse anche attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione o altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

#### **Art. 11.**

*(Partecipazione politica)*

1. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano misure atte a garantire l'accessibilità e la piena fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, veicolando la comunicazione e l'informazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, le regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

## **Art. 12.**

### *(Regolamenti)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore, di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dalla presente legge, nel rispetto dei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni per la trasformazione degli Istituti atipici di cui all'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in enti nazionali statali.

## **Art. 13.**

### *(Monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche)*

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, avvalendosi del gruppo di lavoro di cui al comma 2, provvede al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità costituisce al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono designati tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e della sordocecità.
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone la relazione sullo stato di attuazione della presente legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche volti a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

## **Art. 14.**

### *(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)*

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e responsabilità e con propri mezzi, l'attuazione dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge e predispongono opportune sanzioni in caso di inadempienze.

**Art. 15.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo finalizzato all'attuazione delle disposizioni della presente legge, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 75 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 75 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

link

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/1004649/index.html>

Link petizione

[/www.change.org/p/i-sordi-italiani-vogliono-parlare-l-italiano?recruiter=614235371&utm\\_source=share\\_petition&utm\\_medium=facebook&utm\\_campaign=share\\_facebook\\_responsive&utm\\_term=des-lg-share\\_petition-custom\\_msg](http://www.change.org/p/i-sordi-italiani-vogliono-parlare-l-italiano?recruiter=614235371&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_facebook_responsive&utm_term=des-lg-share_petition-custom_msg)

fatemi sapere al più presto. grazie